

IL CNOP sull'abusivismo è come Tafazzi. Istruzioni per farsi male da soli.

Ho avuto modo di partecipare all'importante revisione, potremmo dire una **nuova stesura dell'articolo 21 del codice deontologico** come responsabile del gruppo nazionale tutela della professione del Cnop nel 2013.

Ora, si dirà: perché vale la pena occuparsi di un singolo articolo del codice deontologico? C'è una risposta.

L'articolo 21 del codice deontologico degli psicologi italiani non è infatti un articolo come gli altri. È più una colonna portante, sotto mentite spoglie, abilmente mascherata.

Il divieto di insegnare liberamente le conoscenze che fanno di uno psicologo ciò che è implica, sottoscrive, sancisce che vi siano strumenti e tecniche che lo abilitano, come professionista, a eseguire alcune operazioni come la diagnosi, la terapia, il sostegno cui il comune cittadino non è abilitato.

Si tratta quindi di sancire – con granitica certezza – l'esistenza stessa della professione di psicologo. Oppure, viceversa, di negarla.

In concreto, si tratta di vietare l'insegnamento di "cose", che, nell'atto stesso di essere insegnate, implicano una forte suggestione a metterle in pratica, configurando, in concreto, una sorta di istigazione a commettere il reato di esercizio abusivo di professione psicologica. Nel dire questo e quello che seguirà, non sto esprimendo solo il mio parere o una mia opinione, ma sto citando sentenze emesse da giudici dello Stato.

L'articolo 21, si è detto, è un pilastro, un baluardo della professione, che dice che esiste "qualcosa" che differenzia il professionista, attraverso ciò che sa fare, da chi non lo sa fare. Per un chirurgo, potrebbe essere un IVG o un impianto di stent coronarico, per dire. Ma per noi, quali sono queste "cose" che non si devono insegnare al *quicumque de populo*? Ci torniamo tra un momento.

Per la sua radicale importanza, non quindi a caso, dal momento della sua promulgazione è stato oggetto di attacchi feroci in varie sedi giudiziarie, da parte sia dei negazionisti della psicologia professionale che di chi, più prosaicamente rappresentava i formatori di redditizie professioni e pseudo-professioni limitrofe alla psicologia, che da sempre cercano di insinuarsi nelle maglie della legge evitando ai propri iscritti il percorso di formazione universitario per offrire loro un mestiere facilmente accessibile, anche se non sempre legittimo nella sua pratica.

Sto ovviamente parlando del counseling, ma in astratto anche di alcune forme di coaching, di pedagogia clinica, di PNL, della cosiddetta "psicanalisi laica", dell'ipnosi, dello psicodramma, quando questi siano insegnati a soggetti non abilitati all'esercizio della professione psicologica.

Coloro che hanno osteggiato articolo 21 da sempre sostengono la sua non applicabilità, e si sono rivolti a varie sedi alla ricerca di qualcuno disponibile ad avallare la loro tesi. Tra questi, un celebre ricorso all'antitrust nel 1998 e nel 2012 un altrettanto discusso ricorso alla magistratura ordinaria, entrambi respinti al mittente.

L'articolo 21, colonna messa inizialmente a protezione e salvaguardia della professione di psicologo ha accusato il colpo, si è trovata incrinata, ha vacillato, cosicché, nel 2013, è stata necessaria una sua importante revisione.

La revisione è stata sostenuta dal corpus della giurisprudenza

ovvero delle molte sentenze sull'esercizio abusivo di professione che nel frattempo si sono accumulate, costituendo fonti di riflessione su un tema cruciale: quali sono gli atti riservati della professione di psicologo?

La legge non ci aiuta. La norma istitutiva della professione, la 56/89 non lo dice, perché, come quasi tutte le leggi professionali viene considerata una cosiddetta norma "in bianco", ovvero una norma che esige che successivi interventi esplicativi o giurisprudenziali ne definiscono i contorni.

Cos'è riservato allo psicologo? Quali sono gli strumenti che solo lui può maneggiare a tutela del cittadino che a lui si rivolge con fiducia? L'uso dei test (e come la mettiamo con i test da rivista)? L'ipnosi (e Giucas Casella, allora)? Il colloquio (ma non colloquiamo tutti con i nostri amici al bar)? Si potrebbe proseguire a lungo.

I giuristi ci hanno levato le castagne dal fuoco, in tutte le sentenze più recenti che hanno condannato degli abusivi sulla base dell'art. 348 del Codice Penale, definendo la centralità e la prevalenza di quello che hanno chiamato "aspetto teleologico" sul contenuto degli atti tipici della professione.

Cioè: non è così importante che COSA esattamente faccia con un cliente il counselor di turno, per sapere se sta esercitando abusivamente la professione di psicologo, ma PERCHÈ lo faccia, quale sia la domanda alla quale sta rispondendo, quale l'aspettativa del suo cliente cui implicitamente sta promettendo una risposta.

Secondo questa lettura, un abuso sarebbe radicato già nella mera promessa implicita di alleviare una sofferenza o un disagio di natura psicologica attraverso un percorso di qualsivoglia tipo e genere: Sarebbe già qualcosa di truffaldino, una sorta di abuso della fiducia ingenua di un paziente, che è ciò che la legge oggi si propone di punire.

Per questo la revisione dell'articolo 21 proposta nel 2021 dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi è un clamoroso, straordinario, sesquipedale autogol.

Tale modifica, se approvata, ci riporterebbe indietro di molti anni e che cancellerebbe gli sforzi che gli psicologi e giuristi insieme hanno fatto per arginare la piaga dell'abusivismo di una professione centrata sulla parola, faccenda tutt'altro che banale.

Perché? Perché limitare il divieto di insegnamento alle "attività riservate e tipiche" della professione di psicologo ci obbliga a venire allo scoperto e a definirle, riproponendo l'annosa aporia, anche perché finché vengono solo insegnate, non vi può essere alcuna teleologia, quindi ci rimane in mano l'oggetto dell'insegnamento, che è ben poca cosa. Si potrà insegnare tutto, in sostanza, o quasi. In fondo, anche le tavole di Rorschach si trovano su Internet.

Il giovane topolino bianco della psicologia si ritroverebbe costretto a uscire dalla tana facendo un'operazione estremamente pericolosa.

Perché là fuori troverà sempre uno scaltro formatore in cerca di facili guadagni svendendo la professione.

Questi, ci possiamo scommettere, ha già piazzato un'affilata tagliola fuori dalla tana del topolino e non vede l'ora che ci caschi dentro. La proposta di modifica dell'articolo 21 del Cnop non fa altro che spingerlo a fare un fiducioso salto là proprio in mezzo a quelle lame affilate.